

REPERTORIO N.262.677

RACCOLTA N.58.827

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese
di marzo alle ore sedici e minuti trenta

-(17-3-2016 ore 16,30)-

In Assisi, Santa Maria degli Angeli, nel mio studio
notarile posto in via Ermini.

Avanti a me Dottor Paolo Maria Pettinacci, Notaio in
Assisi ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile
di Perugia.

Registrato a PERUGIA
n. 31-3-2016
Vol. AT n. 6871
con Euro ✓

E' comparso:

- FRASCARELLI PIETRO, nato in Assisi il 2 febbraio
1978, ivi domiciliato per la carica, via Giotto
n.5;

il quale interviene al presente atto non in proprio
ma in nome e per conto dell'associazione denominata
"Associazione Assisi Medicina" ONLUS, con sede in
Assisi, via Giotto n.5, con durata a tempo
indeterminato, Codice fiscale n."94065860549", nella
sua qualità di associato della suddetta, a tale
atto espressamente delegato con verbale
dell'assemblea degli associati in data 15 marzo 2016
in appresso citata.

Detto componente e contraente nel nome, della cui

identità personale io Notaio sono certo, mi presenta in originale il documento avente per oggetto il nuovo statuto della Associazione suddetta, contenente le modifiche apportate dagli associati ed approvate all'unanimità nell'assemblea tenutasi in seconda convocazione in data 15 marzo 2016 alle ore 21 e minuti 15 e mi richiede di depositarlo nei miei atti notarili.

Dette modifiche riguardano la premessa e gli articoli 1,2,4,5,7,10,11,12 e 13 dello statuto e consistono, tra l'altro, nel precisare che l'associazione fa parte delle organizzazioni di volontario di cui alla legge 11 agosto 1991 n.266 ed alla Legge Regionale Umbria n.11/2015 e nel ribadire che la stessa è iscritta al n.336 del registro regionale delle organizzazioni del volontariato tenuto dalla Regione Umbria ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.5 comma terzo Legge Regionale n.15/1994 e 371 comma 1 Legge Regionale n.11/2015 con D.P.G.R. n.602 del 7 novembre 1997, è caratterizzata dalla assenza di finalità di lucro, anche indiretto per i propri Associati, è costituita esclusivamente con finalità di solidarietà e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991 n.266 e potrà avvalersi di prestazioni

retribuite rese da soggetti non aderenti, solo se
necessarie ad assicurare il regolare funzionamento
dell'associazione;

ciò al fine di mantenere i requisiti per
l'iscrizione nel Registro regionale delle
organizzazioni di volontariato ed il regime fiscale
per gli organismi con la qualifica di ONLUS

A ciò aderendo io Notaio ricevo detto documento, che
consiste in numero 4 (quattro) fogli di carta uso
bollo di colore bianco, dattiloscritti su numero 12
(dodici) facciate per l'intero e parte della
tredicesima per numero 18 (diciotto) righe.

Il documento si articola in una premessa, in numero
4 (quattro) titoli e per numero 13 (tredici)
articoli.

Detto documento viene allegato al presente atto
sotto la lettera "A", firmato dal componente e da me
Notaio e con il presente atto verrà sottoposto alla
formalità della registrazione.-

Il componente autorizza espressamente me Notaio a
rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia
richiesta.

Le spese del presente atto e conseguenti restano a
carico dell'associazione medesima che intende
avvalersi delle agevolazioni fiscali previste

all'art.8 comma 1 della predetta legge 11 agosto
1991 n.266.

Omessa la lettura dell'allegato per espressa
dispensa datami dal comparente.

Il comparente dichiara di aver ricevuto da me Notaio
l'informativa di cui al D.Lgs. n.196/2003 e di aver
autorizzato il trattamento dei dati personali, anche
per le finalità previste dalla normativa in materia
di antiriciclaggio.

Il presente verbale viene chiuso e sottoscritto
essendo le ore sedici e minuti quarantacinque (ore
16,45)

Richiesto di quanto sopra io Notaio ricevo il
presente atto da me letto al comparente il quale,
dietro mia interpellanza, dichiara di approvarlo.

Atto in parte dattiloscritto ai sensi di legge da
persona di mia fiducia ed in parte scritto di mi
pugno in due fogli sopra quattro pagine per
l'intero e parte della quinta.

Il presente atto viene sottoscritto essendo le ore
16,45

FIRMATO:

PIETRO FRASCARELLI

PETTINACCI PAOLO MARIA NOTAIO

ALLEGATO "A" AL N.262.677/58.827 DI REPERTORIO

- STATUTO

Premessa.

Assisi Medicina O.N.L.U.S. è un'associazione no-profit costituita il 16 febbraio 1996.

Essa fa parte delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 ed alla L.R. Umbria n.11/2015. È iscritta al n.336 del registro regionale delle organizzazioni del volontariato tenuto dalla Regione Umbria ai sensi del comb. disp. di cui agli artt.5, comma terzo, L.R. n.15/1994 e 371, comma 1, L.R. n.11/2015 con D.P.G.R. n.602 del 7 novembre 1997.

Essa non intende porsi in antitesi o concorrenzialità con altri soggetti e/o istituzioni, di volontariato, e non, già operanti in ambito socio-sanitario ma è sorta nel tentativo di sviluppare una attività ad essi complementare e ricercando un reciproco sostegno e comune sviluppo.

TITOLO I Norme generali.

Art.1) Denominazione, sede, durata e caratteristiche.

L'Associazione Assisi Medicina O.N.L.U.S. ha sede in Assisi (PG), di norma presso il Presidente in carica pro tempore. La variazione della sede legale, purché

nell'ambito del comune di Assisi, non determina obbligo di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

L'Associazione è caratterizzata dalla assenza di finalità di lucro, anche indiretto, per i propri Associati, dalla finalità di solidarietà delle attività poste in essere, dalla democraticità della struttura organizzativa, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalla completa gratuità delle prestazioni rese degli Associati, dall'obbligo di formazione del bilancio di esercizio.

Art. 2) - Finalità e scopi.


L'Associazione è apartitica, apolitica ed aconfessionale e non persegue finalità di lucro, anche indiretto, in favore dei propri Associati.

L'Associazione è costituita esclusivamente con finalità di solidarietà e nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 11.

L'attività che gli Associati svolgono per conto dell'Associazione non può essere oggetto di qualsiasi forma di retribuzione, nemmeno da parte del soggetto beneficiario. Tra gli Associati è vietata la distribuzione di utili, ricavi ed altri proventi e indennità, sotto qualsiasi forma,

eccezion fatta per le spese, debitamente documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione a motivo di incarichi espressamente assegnati dagli organi dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha per oggetto attività di studio, ricerca, divulgazione, informazione, aggiornamento, collaborazione, prevenzione ed assistenza nell'ambito del sociale, della medicina e del volontariato in genere.



Potrà perseguire i propri scopi favorendo e sviluppando, in autonomia ovvero in collaborazione con altri soggetti, forme di volontariato e di assistenza da parte di Associati e non associati, anche attraverso la realizzazione di attività di promozione, informazione e divulgazione tecnico-scientifica, la realizzazione di laboratori, l'organizzazione e/o partecipazione a convegni ed eventi congressuali, la promozione di pubblicazioni e premi, l'elaborazione e sviluppo di progetti, l'organizzazione di attività di formazione, specializzazione, informazione ed aggiornamento, anche professionale, rivolte alla realtà socio-sanitaria ed assistenziale in genere, la promozione di ogni altra attività tesa a favorire il

raggiungimento delle finalità istituzionali e a diffondere e far conoscere la propria attività.

Per il perseguimento delle citate finalità, l'Associazione può effettuare donazioni, a favore di soggetti privati e/o enti pubblici, in denaro e/o in beni mobili ed immobili, anche di natura strumentale, attingendo al proprio patrimonio e/o utilizzando finanziamenti concessi da soggetti pubblici e privati.

Ferma restando la prevalenza dell'attività dei soggetti aderenti, l'Associazione può avvalersi di prestazioni retribuite rese da soggetti non aderenti, purché si tratti di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione stessa oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione può iscriversi a far parte di altre associazioni e/o enti qualora ciò sia ritenuto utile al raggiungimento dei propri fini.

TITOLO II Associati.

Art.3) - Assunzione della qualità di Associato.

Possono assumere la qualità di Associato le persone fisiche, purché maggiori di età, e giuridiche, quali società, associazioni, fondazioni ed enti pubblici,

territoriali e non.

Gli Associati si distinguono in:

a) Associati Fondatori: sono coloro che hanno deciso di costituire la presente Associazione, risultanti dall'elenco nominativo allegato all'atto costitutivo; hanno eleggibilità attiva e passiva,

b) Associati Ordinari: sono tutti coloro che vengono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo in seguito a loro specifica domanda; hanno eleggibilità attiva e passiva,

c) Associati Sostenitori: sono coloro che sostengono l'Associazione con finanziamenti volontari, quale che sia l'importo e/o si rendono disponibili a partecipare all'attività sociale in base alle proprie possibilità pur non avendo fatto richiesta di ammissione quali Associati ordinari, la loro partecipazione all'Assemblea non incide sul computo delle maggioranze ai fini della validità della riunione e dell'assunzione delle deliberazioni, non hanno eleggibilità né attiva né passiva.

L'ammissione degli Associati ordinari e sostenitori è competenza del Consiglio Direttivo.

Art.4) Diritti e doveri degli Associati.

Gli Associati hanno il diritto di partecipare

